

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, con sede in Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB), C.F. 91012870159 (qui di seguito anche "Ente") rappresentato dal Direttore domiciliato per la carica presso la sede del Parco

e

Dott.ssa ARIANNA MONTICELLI Giornalista Professionista – Redattore – Content Writer – C.F. .... e iscrizione all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ..... (qui di seguito "Addetta Stampa/Autore") domiciliata per la carica presso .....

### PREMESSO CHE

Questo Ente è interessato ad avvalersi della collaborazione dell'Addetta Stampa/Autore per la realizzazione di contributi in **materia di informazione e comunicazione ai cittadini delle attività dell'Ente**.

I contributi forniti saranno acquisiti dall'Ente a titolo definitivo all'atto dell'accettazione dei medesimi come di seguito disciplinato;

L'Addetta Stampa/Autore ha manifestato la propria disponibilità a predisporre i contributi per conto dell'Ente e sulla base delle indicazioni da quest'ultimo fornite.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrale ed essenziale del presente contratto

**si conviene e si stipula quanto segue**

### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 L'Ente affida all'Addetta Stampa/Autore, che accetta, l'incarico di elaborare e tenere aggiornato per tutta la durata del presente contratto i contributi in materia di informazione e comunicazione ai cittadini delle attività dell'Ente, che saranno acquisiti a titolo definitivo dall'Ente stesso ai sensi di quanto indicato al successivo art. 3.

1.2 Nella predisposizione dei contributi, l'Addetta Stampa/Autore dovrà attenersi a quanto espressamente indicato dall'Ente ed alle osservazioni e direttive editoriali che saranno tempo per tempo fornite dallo stesso e da intendersi per lei vincolanti.

Fermo quanto sopra, qualsivoglia diversa modifica ai contributi rispetto alle richieste specifiche dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ente; la violazione della presente disposizione comporterà, alternativamente, la proporzionale riduzione del compenso previsto al successivo art. 5 in favore dell'Addetta Stampa/Autore, salva l'applicabilità della facoltà di rifiuto dei contributi da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 2.4

### ART. 2 – INVIO DEI CONTRIBUTI

2.1 I contributi dovranno essere inviati all'Ente mediante posta elettronica agli indirizzi indicati nel successivo art. 13.5 entro e non oltre i termini accordati tra le Parti e risultanti da atto scritto, da intendersi come termini essenziali posti in favore dell'Ente ai sensi dell'art. 1457 c.c..

Resta inteso che sarà cura dell'Addetta Stampa/Autore conservare copie digitali dei contributi e di quanto inviato all'Ente che, in qualsiasi caso, potrà richiederne copia.

2.2 Dopo l'esame dei contributi completi l'Ente avrà facoltà di rifiutare gli stessi qualora non conformi alle sue osservazioni e direttive, consegnati in ritardo rispetto ai termini convenuti, qualora, sulla base della mera valutazione discrezionale dell'Ente insufficienti rispetto agli specifici livelli di qualità richiesti o che la loro utilizzazione da parte dell'Ente possa arrecare un pregiudizio all'Ente medesimo.

Nelle ipotesi sopradescritte l'Ente, in alternativa al rifiuto, potrà subordinare l'accettazione dei contributi e della eventuale documentazione a modifiche anche sostanziali.

2.3 L'eventuale rifiuto sarà comunicato per iscritto anche nel caso siano state richieste modifiche.

2.4 In caso di rifiuto dei contributi da parte dell'Ente, l'Addetta Stampa/Autore potrà disporre liberamente dei medesimi con espressa esclusione di quanto in essi contenuto e/o allegato i cui diritti di utilizzazione siano nella titolarità dell'Ente.

All'infuori di quanto sopra espressamente indicato, in caso di rifiuto, l'Addetta Stampa/Autore non avrà diritto ad alcun compenso e non potrà avanzare alcuna pretesa in ragione del presente contratto nei confronti dell'Ente.

### **ART. 3 – ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'EDITORE**

3.1 Con la pubblicazione dei contributi da parte dell'Ente, il medesimo si intenderà da questi accettato ai sensi di quanto indicato al precedente art. 2 e l'Ente acquisterà a titolo definitivo tutti i diritti di utilizzazione esclusiva degli stessi in coerenza con quanto indicato al successivo art. 4.

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo e ferme le norme inderogabili di legge, l'Ente sarà libero di determinare la tipologia e le modalità di utilizzo dei contributi, senza necessità di alcuna comunicazione all'Addetta Stampa/Autore.

3.2 Con l'accettazione maturerà il diritto dell'Addetta Stampa/Autore ad ottenere il compenso di cui all'art. 5.

### **ART. 4 – CESSIONE DEI DIRITTI**

All'atto di accettazione dei contributi da parte dell'Ente, come sopra indicato, saranno trasferiti al medesimo a titolo definitivo tutti i diritti esclusivi di stampa, pubblicazione ed in generale di utilizzazione economica degli stessi in tutto e/o in parte, senza alcuna limitazione territoriale e di lingua e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione a stampa e commercializzazione, integralmente e/o in parte, nella versione originale italiana, ovunque nel mondo, all'interno di prodotti editoriali cartacei dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, in volume, fascicolo o periodico), all'interno di prodotti dell'Ente distribuiti su supporti non cartacei di qualsiasi natura quali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, CD-Rom, DVD, off-line, on-line, mobile, digitali, in cloud, via satellite, tablet, e su qualsivoglia piattaforma elettronica e digitale, e per qualsivoglia device) anche con contributi diversi non predisposti e/o non provenienti dall'Addetta Stampa/Autore, adattamento e diffusione radiofonica e/o televisiva, di sfruttamento cinematografico, di riduzione teatrale, di serializzazione e di riproduzione di brani, elaborazione o altra utilizzazione consentita dalla legge.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che l'Ente potrà cedere tutti i predetti diritti acquisiti, nessuno escluso, a terzi sia in Italia che all'estero.

I diritti di cui sopra hanno ad oggetto i contributi, considerati sia nella sua interezza che in ciascuna delle sue parti.

### **ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE E TERMINI DI PAGAMENTO**

5.1 Per l'attività esercitata dall'Addetta Stampa/Autore in esecuzione del presente contratto nonché per la cessione dei diritti, per le garanzie prestate dal medesimo e per l'obbligo di non concorrenza di cui al successivo art. 8.2, l'Ente le riconoscerà la somma di **13.000,00 euro (tredicimila/00 euro)** comprensivo di eventuale cassa professionale e al lordo della ritenuta d'acconto per diritto d'autore.

5.2 Il pagamento del Corrispettivo di cui al punto 5.1 sarà così suddiviso:

**- 9.000,00 euro (novemila/00 euro) entro il 31/12/2024**

**- 4.000,00 euro (quattromila/00 euro) entro il 14/04/2025.**

In caso di esercizio dell'Opzione di cui al successivo art. 6.2, salvo diverso accordo tra le parti, i termini di cui sopra saranno rispettati anche per il successivo anno di durata contrattuale.

#### **ART. 6 – DURATA E OPZIONE**

6.1 L'incarico di cui al presente contratto si intende conferito all'Addetta Stampa/Autore per il periodo di un anno, comunque decorrente **dai 15/04/2024** a prescindere dalla data di sottoscrizione. Nel corso del predetto periodo contrattuale, l'Addetta Stampa/Autore sarà tenuta a fornire i contributi nelle modalità indicate nel contratto.

6.2 È riconosciuto all'Ente il diritto di prolungare l'attività oggetto del presente contratto anche per l'anno immediatamente successivo a quello sopra indicato ai medesimi termini e condizioni.

L'Ente potrà prolungare il contratto mediante comunicazione da inviarsi all'Addetta Stampa/Autore a mezzo racc. a.r. almeno 30 gg. precedenti la scadenza contrattuale.

#### **ART. 7 – MODIFICHE E CORREZIONI DEL CONTRIBUTO**

7.1 In conformità con quanto previsto all'art. 2.4, l'Addetta Stampa/Autore si impegna ad eseguire entro i termini che saranno di volta in volta indicati dall'Ente le modifiche che lo stesso riterrà necessario apportare sui contributi o su singole parti di essi.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo predetto e/o di ritardo nella consegna, l'Ente potrà apportare le prescritte modifiche anche incaricando terzi.

7.2 L'Addetta Stampa/Autore si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui al punto 7.1 nei termini di volta in volta concordati con l'Ente.

#### **ART. 8 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'AUTORE E PATTO DI NON CONCORRENZA**

8.1 L'Addetta Stampa/Autore dichiara e garantisce all'Ente che è e sarà unico autore dei contributi e pertanto dichiara di essere legittimata e di avere tutte le facoltà per sottoscrivere il presente contratto e per cedere i diritti ai sensi dell'art. 4.

L'Addetta Stampa/Autore garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti e assicura che l'utilizzazione dei contributi da parte dell'Ente ovvero di terzi cessionari, in qualsiasi forma, lingua o territorio avvenga, non viola né violerà in tutto o in parte diritti di terzi, obbligandosi comunque a manlevare l'Ente da tutti i danni e spese che potessero provenirgli in caso di violazione della predetta disposizione. Al riguardo l'Addetta Stampa/Autore presterà assistenza all'Ente qualora da parte di terzi venisse turbato il pacifico godimento dei diritti ceduti di cui all'art. 4, manlevando e garantendo l'Ente.

8.2 L'Addetta Stampa/Autore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti, contenuti ed elaborati palesemente riproduttivi dei contributi oggetto del presente contratto.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE**

9.1 L'Ente potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r., in una delle ipotesi indicate all'art. 2.2 - e salvo che l'Ente abbia richiesto all'Addetta Stampa/Autore di modificare i contributi ai sensi dell'art. 2.4 e quest'ultima vi abbia adempiuto in conformità con le disposizioni contrattuali - ovvero in caso di violazione delle garanzie di cui al

precedente art. 8.

La risoluzione avrà effetto immediato dalla data di invio della relativa raccomandata, da anticiparsi a tale fine all'Addetta Stampa/Autore all'indirizzo e-mail indicato al successivo art. 13.5.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'Addetta Stampa/Autore.

9.2 Qualora, per qualsiasi motivo, l'Addetta Stampa/Autore non potesse o non volesse portare a termine l'incarico commissionato, ma avesse consegnato o fosse in grado di consegnare una parte, l'Ente potrà scegliere se risolvere il presente contratto o dargli esecuzione per la sola parte ultimata.

In questo ultimo caso il compenso pattuito verrà ridotto proporzionalmente e l'Ente avrà la facoltà di affidare ad altri il completamento dei contributi e l'eventuale attività di aggiornamento ai sensi dell'art. 7, segnalandone i contributi specifici nelle forme d'uso.

9.3 Fatto salvo il caso di inadempimento dell'Addetta Stampa/Autore, in caso di cessazione degli effetti del contratto, antecedente la scadenza, per qualsivoglia ragione o causa, alla stessa spetterà esclusivamente il corrispettivo, nella misura di quanto effettivamente maturato alla data di cessazione del contratto.

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DATI**

L'Addetta Stampa/Autore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza l'inserimento in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi al suo lavoro per i contributi ed il loro conseguente utilizzo, ivi compreso: l'inserimento nei cataloghi dell'Ente pubblicati in forma cartacea ed informatica, off e on line, l'inserimento in cataloghi generali delle opere pubblicate ed in commercio, (sia pubblicati su supporto cartaceo od informatico, sia messi a disposizione per via telematica), inclusi tutti gli utilizzi, anche di terzi, derivanti dal trasferimento dei diritti di cui all' art. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Inoltre, a norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'Addetta Stampa/Autore prende atto, dando il proprio consenso, che i dati contenuti nel presente accordo potranno essere trasmessi dall'Ente alla S.I.A.E., per il trattamento degli stessi ai fini della normativa sul diritto d'autore, ivi compresa la tutela in materia di reprografia (riproduzione dell'opera mediante fotocopia, xerocopia e simili) come introdotta dalla Legge 18.08. 2000 n. 248.

#### **ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi eventuale controversia attinente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva sarà il Foro di Monza.

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI**

12.1 L'Addetta Stampa/Autore prende atto che qualunque informazione e/o documento comunicato, ovvero messo a disposizione dall'Ente in relazione al presente contratto, dovrà essere considerato riservato e, per l'effetto, non sarà divulgato a terzi, salva la previa autorizzazione scritta dell'Ente. L'Addetta Stampa/Autore proteggerà tali informazioni e/o documenti con lo stesso livello di tutela che essa regolarmente utilizza per salvaguardare i propri diritti di proprietà intellettuale o le proprie informazioni commerciali sensibili o riservate, per evitare che ne sia fatto uso o che gli stessi siano divulgati a terzi che non abbiano necessità di venirne a conoscenza.

12.2 L'eventuale tolleranza di una parte di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti da disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini

e le condizioni ivi previsti.

12.3 Ogni e qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le parti.

12.4 Ciascuna disposizione del contratto sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo le leggi applicabili. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare illecita o invalida secondo le leggi applicabili e venisse dichiarata tale da qualsiasi Tribunale o competente Autorità, essa sarà automaticamente modificata in modo da conformarsi ai requisiti di validità espressi in quella sede. In ogni caso, le residue disposizioni del presente contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci.

12.5 Tutte le comunicazioni e notifiche rilevanti agli effetti del contratto ed alla sua esecuzione, dovranno essere effettuate, per essere valide ed efficaci, presso i seguenti domicili:

Per l'Ente:

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

E-mail: ...

all'attenzione di:

Per l'Addetta Stampa/Autore:

Via .....

E-mail: ....

### **L'Autore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'Autore dichiara di espressamente di aver letto ed approvato le seguenti clausole:

- art. 2.2 (rifiuto del Contributo);
- art. 3 (Accettazione del Contributo);
- art. 4 (Cessione dei diritti);
- art. 5 (Condizioni economiche e termini di pagamento);
- art. 6 (Durata e Opzione);
- art. 8 (Dichiarazioni e garanzie dell'Autore e patto di non concorrenza);
- art. 9 (Risoluzione);
- art. 10 (Trattamento dati);
- art. 11 (Foro competente).

Triuggio, .... 2024

L'Addetta Stampa/Autore

Dott.ssa .....

Per l'Ente Parco regionale della Valle del Lambro

Dr. ....